

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 29 MARZO 2022

n. 37



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuati dalle direzioni ed applicati nei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bolletino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 8

"Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a) e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Determinazione delle maggiorazioni all'aliquota base". 18405

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2022, n. 2

"Modifica all'art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 Attesa del Piano Faunisto-Venatorio regionale 2018-2023". 18408

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 8

“Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a) e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Determinazione delle maggiorazioni all'aliquota base”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito, al netto degli oneri deducibili, con le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base:

- a) per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 0,40 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 50 mila, 0,62 per cento.

Art. 2**Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2015**

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 40 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “A decorrere dal periodo d'imposta 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni d'imposta dal 2016 al 2021”;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

Art. 3**Norma finanziaria**

1. L'articolazione delle maggiorazioni all'aliquota base di cui all'articolo 1 della presente legge comporta,

con riferimento alle previsioni di entrata formulate con il bilancio di previsione per l'anno 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024), minori entrate stimate in euro 60 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 a valere sullo stanziamento del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in parte spesa alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", titolo 1 "spese correnti".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 marzo 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 116/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

REF. DEL. CONS. n. 51 del 22/03/2022
 Rif. Del. Cons. n. 51 del 22/03/2022
 Adegnaento degli scaglioni e delle aliquote dello IRES, dell'IRPEF e dell'imposta di famiglia nel computo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) alla sommatoria statale di cui ai comiti 2, 4, 5 dell'articolo 1 del capitolo 214 del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021-2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
 Variazioni finanziarie 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONALE ESERCIZIO 2022 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VARIAZIONALE ESERCIZIO 2022 (*)	
		ESATAMENTO	INSERIMENTAZIONE	ESATAMENTO	INSERIMENTAZIONE	ESATAMENTO	INSERIMENTAZIONE
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00			0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00			0,00	0,00
	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità						
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rendita prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	redditi prestatati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenze di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere firmata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 C = IT

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2022, n. 2

“Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 Attenzione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018- 2023”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 367 del 21/03/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifica all’articolo 4 del R.R. n. 10/2021)

1. *Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:*

“ 2. Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria 2022/2023, i nuovi ATC previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.2021) e rettificato, con rinnovata approvazione, con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), decorrono dal 10 febbraio 2023. La struttura regionale competente adotta tempestivamente le necessarie iniziative e i provvedimenti di competenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto del termine innanzi indicato.”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 marzo 2022

EMILIANO

